

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONSULTE DELLE FRAZIONI E DEI COLOMEI

(allegato alla deliberazione del Consiglio comunale di Ville d'Anaunia n. 41 dd. 24.11.2016)

Art. 1. Istituzione delle Consulte delle Frazioni e dei Colomei

1. In applicazione dei principi costituzionali del decentramento e della partecipazione popolare al governo della comunità, in conformità alle previsioni dell'art. 8 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello Statuto Comunale, sono istituite le Consulte delle Frazioni e dei Colomei, composte da tre Rappresentanti della popolazione residente nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 2. Funzioni e compiti delle Consulte delle Frazioni e dei Colomei

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione all'azione amministrativa con funzione consultiva e di proposta attiva all'Amministrazione comunale. Esse hanno lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociopolitica di Ville d'Anaunia.
2. Le Consulte sono il contesto istituzionale in cui approfondire la conoscenza e l'analisi dei problemi, delle esigenze e delle potenzialità, nel breve, medio e lungo periodo, della popolazione che rappresentano, riconoscendo, valorizzando e promuovendo le peculiarità sociali, culturali, economiche ed ambientali del proprio ambito territoriale.
3. Il fine delle Consulte è preservare l'unità nella diversità delle comunità che formano il Comune di Ville d'Anaunia. Ogni Consulta si impegna a favorire l'armonia e la collaborazione fra tutte le parti sociali. L'istituzione delle Consulte e le relative attività non devono in alcun modo confliggere con il principio dell'unitarietà dell'azione amministrativa, cui si ispira il Comune nel suo insieme. L'interesse generale del Comune deve prevalere.

Art. 3. Delimitazione territoriale

1. Il territorio comunale è suddiviso in otto Frazioni (Campo, Pavillo, Portolo, Nanno, Rallo, Sanzenone, Tassullo e Tuenno).
Nel centro abitato della Frazione di Tuenno si individuano quattro Colomei (Loré, Pasotti, San Nicolò e Tovel).
2. La delimitazione dell'ambito territoriale che fa riferimento a ciascuna Consulta frazionale o di Colomel è basata sulla distinzione storica o tradizionale degli abitati ed è indicata nella planimetria allegata al presente Regolamento.

Art. 4. Composizione delle Consulte delle Frazioni e dei Colomei ed elettorato

1. Le Consulte sono composte da tre Rappresentanti eletti dalla popolazione residente in ciascuna Frazione o Colomel.
2. L'elettorato passivo ed attivo è riconosciuto a tutti i cittadini italiani, comunitari, non comunitari e apoliti che abbiano compiuto il 16° anno di età e siano residenti nella Frazione o nel Colomel.
Non possono essere eletti:
 - a) Sindaco;
 - b) Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
 - c) Assessori comunali, provinciali e regionali;

- d) Coloro che, fatta eccezione per i requisiti dell'età e della cittadinanza, non possiedono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
3. I Rappresentanti di Consulta non percepiscono indennità di funzione.

Art. 5. Elezione dei Rappresentanti delle Consulte delle Frazioni e dei Colomei

1. L'elezione diretta dei Rappresentanti delle Consulte avviene nel corso di Assemblee di Frazione o di Colomel convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio o da persona da lui delegata, entro sei mesi dalla convalida degli eletti formanti il Consiglio Comunale. La partecipazione all'Assemblea è libera.
2. L'Assemblea viene convocata con preavviso di almeno 15 giorni. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo e reso noto con mezzi idonei a darne la più ampia diffusione.
3. Eventuali iniziative di propaganda devono svolgersi in ottemperanza alle normative vigenti.
4. Dal momento della pubblicazione della convocazione all'albo è possibile presentare la propria candidatura a Rappresentante della Consulta presso gli uffici comunali. E' altresì possibile candidarsi direttamente in sede di Assemblea, nel corso della quale ai candidati è data facoltà di presentarsi.
5. Per procedere alle operazioni di costituzione della Consulta, devono essere raccolte almeno tre candidature a Rappresentante di Consulta. Il Presidente illustra le modalità di elezione e apre le operazioni di voto. L'Assemblea nomina due scrutatori responsabili del regolare svolgimento del voto.
6. Assiste alle operazioni un dipendente comunale nominato dal Sindaco, che vigila sulla regolarità e imparzialità delle operazioni e, con gli scrutatori, costituisce l'ufficio elettorale.
7. Le elezioni si svolgono a voto segreto, informate a principi di trasparenza e democraticità.
8. Le schede elettorali devono riportare il timbro del Comune. Ciascun elettore può votare per eleggere i Rappresentanti di una sola Consulta di Frazione o Colomel, esprimendo un numero massimo di due preferenze.
9. Le operazioni di voto sono terminate quando tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea hanno riconsegnato la scheda all'ufficio elettorale.
10. Lo spoglio delle schede avviene immediatamente alla chiusura del seggio elettorale.
Sono nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) Non riportino il timbro del Comune;
 - b) Presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) Riportino preferenze eccedenti il numero massimo consentito.
9. Ultimato lo spoglio, viene redatto l'elenco dei candidati eletti e dei non eletti per ordine di preferenze ottenute. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane di età.
10. Il Presidente del Consiglio informa i Capigruppo consiliari dell'esito delle votazioni e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 6 Durata

1. Le Consulte così composte entrano in carica all'atto di proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell'Assemblea e restano in carica per la durata del Consiglio Comunale. Esse espletano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.

Art. 7. Decadenze e dimissioni

1. I Rappresentanti di Consulta decadono dalla carica al verificarsi di:

- a) Decesso o impedimento permanente;
- b) Perdita dei requisiti prescritti per l'elezione;
- c) Dimissioni presentate al Presidente del Consiglio Comunale.

In tali casi il Presidente del Consiglio provvede alla sostituzione con surroga del primo dei non eletti della Frazione o Colomel o indice nuove elezioni all'uopo.

Art. 8. Referente di Consulta e incarichi specifici dei Rappresentanti

1. Entro 15 giorni dall'atto di proclamazione, il Rappresentante più anziano convoca la seduta di insediamento.
2. Nella stessa, viene eletto il Referente della Consulta che:
 - a) Presiede la Consulta;
 - b) Rappresenta la Consulta;
 - c) Firma i verbali, i pareri e le comunicazioni;
 - d) Convoca e presiede l'Assemblea della popolazione residente nella Frazione o Colomel, predisponendo l'ordine del giorno;
 - e) Mette in votazione le questioni poste all'ordine del giorno.
3. Nella seduta d'insediamento, a ciascun Rappresentante è attribuito in via non esclusiva un incarico specifico:
 - a) Uno di essi viene individuato come Custode Sociale, con il compito di collaborare con il volontariato locale, in particolare, ma non esclusivamente, quello che si occupa di minori, giovani, anziani e persone con disabilità, al fine di raccogliere bisogni e potenzialità della popolazione;
 - b) Uno di essi viene individuato come Custode Urbano, con il compito di monitorare e/o collaborare alla manutenzione del patrimonio e all'arredo pubblico;
 - c) Uno di essi viene individuato come Custode delle Tradizioni, con il compito di valorizzare il patrimonio storico, artistico e architettonico comunale e di collaborare con le varie associazioni per l'organizzazione di eventi e feste della Frazione o del Colomel.

Art. 9. Convocazione

1. Ciascuna Consulta deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Referente, dalla maggioranza dei suoi componenti o dall'Assessore competente.
2. Ciascuna Consulta decide, nella seduta d'insediamento, in merito alle forme e regole da osservare per la sua convocazione e per lo svolgimento delle sedute. La verbalizzazione è obbligatoria e il verbale è trasmesso agli uffici comunali che ne danno pubblicità, con i limiti imposti dalla normativa vigente.
3. Alle sedute della Consulta possono partecipare il Sindaco, l'Assessore competente e/o i Consiglieri comunali della Frazione o Colomel.
4. Le sedute della Consulta possono essere convocate anche in via informale.

Art. 10. Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei Rappresentanti che compongono la Consulta.
2. Proposte e pareri della Consulta sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei Rappresentanti.

Art. 11. Facoltà delle Consulte delle Frazioni e dei Colomei e iniziative degli organi comunali

1. Ogni Consulta può compiere autonomamente i seguenti atti:
 - a) Convocare l'Assemblea della popolazione residente nella Frazione o Colomel per la pubblica discussione di questioni riguardanti lo specifico ambito territoriale, dandone comunicazione al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri comunali. La partecipazione all'Assemblea è libera.
 - b) Invitare alle proprie sedute Rappresentanti di altre Consulte di Frazione o di Colomel, rappresentanti del Comune, enti pubblici o privati, privati cittadini, al fine approfondire determinati argomenti.
 - c) Presentare proposte, anche congiuntamente ad altre Consulte di Frazione o di Colomel, inoltrandole in via formale all'Assessore competente per l'esame in Giunta Comunale, che fornisce risposta pubblica scritta.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta comunale e le commissioni consiliari, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono:
 - a) Incaricare le consulte di emettere pareri su questioni e circostanze aventi rilevanza amministrativa;
 - b) Coinvolgere la Consulta nell'organizzazione di attività che si svolgono sul territorio della Frazione o del Colomel.
3. I documenti trasmessi saranno raccolti e conservati agli atti del Comune, ove chiunque potrà prenderne visione.

Art. 12. Rendiconto delle attività

1. Le Consulte delle Frazioni e dei Colomei riferiscono sulla loro attività riunendo in Assemblea la popolazione residente nella Frazione o Colomel almeno una volta all'anno.
2. Le Consulte delle Frazioni e dei Colomei riferiscono sulla loro attività al Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo comunale.

Art. 13. Mezzi finanziari, personale e sede delle Consulte delle Frazioni e dei Colomei

1. L'amministrazione comunale provvede alle spese, preventivamente autorizzate, per il funzionamento delle Consulte, mediante istituzione di apposito capitolo in bilancio.
2. I Referenti si avvalgono, per l'attività delle Consulte, d'intesa con il Sindaco o l'Assessore competente, degli uffici e servizi comunali.
3. Il Comune garantisce locali idonei a sede di riunione delle Consulte.

Art. 14. Disposizioni transitorie

1. In sede di prima attuazione del presente Regolamento, la convocazione delle Assemblee per l'elezione dei Rappresentanti delle Consulte delle Frazioni e dei Colomei avrà luogo entro 2 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.